



COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE

Provincia di Salerno

AVVISO

EMERGENZA COVID-19.

D.P.C.M. del 17.05.2020 – ORDINANZE REGIONE CAMPANIA n. 48–49–50–51–52–53 del 2020

- ✓ sono consentite le attività dei SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
 - ✓ le ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
 - ✓ è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i PARRUCCHIERI, I BARBIERI E I CENTRI ESTETICI, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.1 all'ordinanza della Regione Campania n. 48 del 17.05.2020;
 - ✓ sono consentite le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte presso PALESTRE, PISCINE, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
 - ✓ dal **15 giugno 2020** saranno consentiti gli SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati;
 - ✓ sono consentite le FUNZIONI RELIGIOSE con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del DPCM del 17.05.2020;
 - ✓ è consentita la riapertura dei MUSEI, BIBLIOTECHE ED ALTRI LUOGHI DI CULTURA, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.4 all'ordinanza della Regione Campania n. 48 del 17.05.2020;
 - ✓ è consentito svolgere ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
 - ✓ è consentito l'esercizio delle attività delle PISCINE PUBBLICHE ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative nel rispetto del Protocollo di sicurezza di cui all'allegato n. 2 dell'ordinanza della Regione Campania n. 51 del 24.05.2020;
 - ✓ sono consentite le attività delle STRUTTURE TERMALI e dei CENTRI BENESSERE nel rispetto del Protocollo di Sicurezza di cui all'allegato 1 dell'ordinanza della Regione Campania n. 52 del 26.05.2020;
 - ✓ è consentita l'attività dei centri culturali e ricreativi;
 - ✓ è consentita la riapertura degli STABILIMENTI BALNEARI e la fruizione delle SPIAGGE A LIBERO ACCESSO con obbligo di rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza di cui all'allegato n.1 all'ordinanza della Regione Campania n. 50 del 22.05.2020;
 - ✓ è consentito l'esercizio dell'attività ricettiva nelle STRUTTURE ALBERGHIERE E COMPLEMENTARI e negli alloggi in agriturismi con la stretta osservanza del Protocollo di Sicurezza di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza della Regione Campania n. 51 del 24.05.2020;
 - ✗ sono chiusi gli IMPIANTI NEI COMPENSATORI SCISTICI;
 - ✗ sono sospese le attività di SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO;
 - ✗ fino al 15 giugno 2020 è fatto divieto di vendita con asporto di BEVANDE ALCOLICHE, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale; inoltre dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
- È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- Su tutto il territorio regionale **resta confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale** di cui all'art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Pertanto si invitano i cittadini a rispettare l'obbligo di indossare la mascherina soprattutto nel centro abitato. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
- Si raccomanda di rispettare le **MISURE IGIENICO-SANITARIE** di cui all'allegato 16 del DPCM del 17.05.2020
1. lavarsi spesso le mani;
 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 3. evitare abbracci e strette di mano;
 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

IL SINDACO

Rag. Giuseppe Caso

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)